

**RICHIESTA DI DEROGA ALLE DISTANZE RIDOTTE DI CUI
ALL'ART.60 DEL DPR 753/80**

Ai fini della presentazione della richiesta di deroga alle distanze ridotte, le opere e/o i manufatti da realizzare o già realizzati, che rientrano nelle fasce di rispetto degli articoli dal 49 al 56 del DPR 753/80, le cui distanze possono essere ridotte in conformità a quanto previsto dall'art. 60 del DPR 753/80, sono suddivise, in base alla loro incidenza sui rischi indotti alla sicurezza ferroviaria, in **“Opere”** e **“Manufatti”** come indicato nella tabella di seguito riportata.

ARTICOLO DI RIFERIMENTO DPR 753/80	OPERE (OPE)	
ART. 49 DPR 753/80	1	Progetto di nuova edificazione, di ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, completamento, regolarizzazione di parte e/o variazione volumetrica del fabbricato preesistente;
	2	Edificio in sanatoria da regolarizzare;
	3	Edificio in presenza del tracciato ferroviario in galleria;
	4	Costruzioni edili in genere, che creano volume;
ART. 54 DPR 753/80	5	Edificazione di fornaci, fucine e fonderie;
ARTICOLO DI RIFERIMENTO DPR 753/80	MANUFATTI (MAN)	
ART. 49 DPR 753/80	1	Manufatti che non creano volumi;
	2	Pannelli pubblicitari, strutture precarie in genere;
ART. 52 DPR 753/80	3	Far crescere piante, siepi o alberi;
	4	Erigere muriccioli di cinta, steccati o recinzioni;
	5	Ponteggi, utilizzo di eventuali gru e mezzi d'opera che possono interessare, per ribaltamento, la sede ferroviaria;
ART. 53 DPR 753/80	6	Realizzare escavazioni o canali adiacenti alla linea ferroviaria;
ART. 55 DPR 753/80	7	Destinare ad uso boschivo i terreni adiacenti alla linea ferroviaria;
ART. 56 DPR 753/80	8	Realizzare depositi di pietre o altro materiale, serbatoi di acqua non interrati e quant'altro possa arrecare pregiudizio all'esercizio ferroviario.

Il Richiedente dovrà presentare alla GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA la Domanda di deroga alle distanze ridotte, così come dall'[Allegato A1 - “Schema di domanda di Deroga”](#), per quanto attiene le **“OPERE”** di cui alla tabella precedente, con allegata la [documentazione prevista dall'Allegato A2](#), ovvero come dall' [Allegato B1 - “Schema di domanda di Deroga”](#), per quanto attiene i **“MANUFATTI”** di cui alla tabella precedente, con allegata la [documentazione prevista dall'Allegato B2](#).

Per ogni eventuale chiarimento, si possono contattare l'Ufficio STAM 095.541226-095.54225, oppure l'Unità Operativa Tecnica Infrastrutture Civili 095.541217-095.541218.

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

SCHEMA DI DOMANDA DI DEROGA “OPERE”

Il richiedente dovrà presentare Domanda in bollo da € 16,00 alla FCE, indicando nell’oggetto l’articolo di pertinenza delle opere (artt. 49 o 54 del DPR 753/80), indirizzata alla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, Via Caronda 352/a 95128 CATANIA, sia a mezzo PEC, all’indirizzo direzione@pec.circumetnea.it in forma digitale dell’originale in PDF e sia in forma cartacea, redigendola secondo il seguente schema:

SCHEMA DI DOMANDA DI DEROGA “OPERE”	
<p>BOLLO DA € 16,00</p>	<p style="text-align: right;">Spett.le GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA Via Caronda 352/a <u>95128 CATANIA</u></p> <p>Oggetto: <i>Richiesta di deroga alle distanze ridotte di cui all’art. ___ del DPR 753/80, ai sensi dell’art.60 dello stesso DPR 753/80.</i></p> <p>Il/la/i sottoscritto/a/i , C.F..... , nato/a il, a... .., residente in , via , chiede a Codesta Spett.le GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA il rilascio della deroga alle distanze minime, ex art. 60 del D.P.R. 753/80 per la (<i>.....realizzazione / regolarizzazione / ristrutturazione / sopraelevazione.....</i>) dell’immobile sito nel Comune di , via n., censito in Catasto al foglio n. particella/e - sub, ubicato nella zona del PRG, costituito da (..... <i>DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE</i></p> <p>Il/la sottoscritto/a, per se ed aventi causa, beneficiando dell’autorizzazione in deroga, nell’eventualità che la stessa venga rilasciata, ed a conoscenza delle sanzioni previste dall’art.76 del DPR 445/00 in caso di dichiarazioni false e mendaci,</p> <p style="text-align: center;">DICHIARA / DICHIARANO</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) di rinunciare a qualsiasi reclamo o indennizzo, nei confronti della Gestione Governativa - Ferrovia Circumetnea, esercente il servizio ferroviario e loro aventi causa, per danni e/o inconvenienti di qualsiasi natura e specie diretti e/o indiretti, che possano derivare, ora ed in futuro, alla proprietà del/la/dei sottoscritto/a/i istante/i, a causa dell’esercizio attuale o di futura istituzione e modifiche, con o senza procedure espropriative, nonché a persone, mezzi, cose etc., in dipendenza delle opere e degli interventi effettuati a distanza inferiore a quelle previste dal TITOLO III del D.P.R. 753/80; 2) che, preso atto della situazione dei luoghi, della preesistenza della linea ferroviaria in superficie ovvero della presenza della linea ferroviaria in galleria, di essere consapevoli di esporsi a tutti i disagi derivanti, data la vicinanza del fabbricato alla rotaia ovvero all’esercizio ferroviario in galleria, e si obbligano a tenere sollevati la G.G. Ferrovia Circumetnea, da ogni azione, reclamo e/o semplice molestia per danni futuri a persone, al fabbricato ovvero alle sue dipendenze e pertinenze, che potessero essere causate dalla presenza della ferrovia in superficie ovvero, con esplicito richiamo, all’esercizio in galleria, come vibrazioni meccaniche, immissione di rumori derivanti dal transito dei treni, propagazione di correnti vaganti e conseguenti corrosioni di natura elettrochimica o elettrolitica a tubazioni, opere metalliche in genere, ecc., inquinamento visivo ed atmosferico, rinunciando esplicitamente in proposito, fin d’ora, a



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

qualsiasi reclamo, protesta o richiesta di indennizzo a tale riguardo;

- 3) che, preso atto della realizzazione dei lavori di ammodernamento ed ampliamento della Ferrovia Circumetnea, in particolar modo ai lavori in esecuzione nei tratti di linea ferroviaria in galleria, di tenere sollevati **G.G. Ferrovia Circumetnea**, da ogni azione, reclamo e/o richiesta di maggiori oneri, derivanti dall'esecuzione dei lavori nei tratti di linea ferroviaria in galleria, al fabbricato in progetto di nuova edificazione o soggetto ad ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, completamento, di cui oggi si fa richiesta di deroga alle distanze ridotte di cui all'art.49 del DPR 753/80, ai sensi dell'art. 60 dello stesso DPR;
- 4) di impegnarsi (pena il ripristino ex-ante, a proprio onere, delle condizioni dei luoghi) in caso di cessione totale o parziale a qualunque titolo dell'immobile oggetto dell'autorizzazione in deroga, **a rendere edotti gli acquirenti o gli aventi causa dei contenuti della presente dichiarazione che dovranno da questi essere formalmente accettati**, contestualmente a tutte le prescrizioni e vincoli sull'immobile previste nell'autorizzazione di cui all'art.60 del DPR 753/80.

_____, li _____

(firma con allegata fotocopia del documento di riconoscimento)

La Domanda dovrà essere **sottoscritta da tutti i proprietari dell'intero immobile**, allegando copia del documento di riconoscimento, indicando il recapito telefonico dei richiedenti e del tecnico incaricato e ogni altra informazione utile per lo scambio di comunicazioni.

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

DOCUMENTAZIONE “OPERE”

La seguente documentazione dovrà essere allegata alla [Domanda di Deroga](#), sia in forma digitale in formato PDF degli originali e sia in forma cartacea nel numero di copie meglio specificate nei punti a seguire:

1. **Documentazione tecnica**, finalizzata al rilascio della deroga, costituita da:

1.1. **Elaborato Tecnico, finalizzato alla Domanda di deroga**, in un unico piego e/o rilegatura, in cinque copie cartacee, di cui due in bollo da € 2,00, in cui dovranno essere riportati:

- 1.1.1. *Stralcio planimetrico catastale e aerofotogrammetria* dell'area oggetto di intervento, con evidenziate la zona e le particelle catastali interessate;
- 1.1.2. *Planimetria riportante l'ingombro massimo del fabbricato* oggetto di deroga, esclusi i balconi, cornicioni, ecc., con l'indicazione della minima distanza, misurata in ortogonale al binario, dal confine ferroviario e dalla rotaia più vicina al fabbricato, ovvero l'indicazione della minima distanza, misurata in ortogonale, dalla più vicina parete esterna della sottostante galleria ferroviaria;
- 1.1.3. *Sezione quotata*, in ortogonale al binario, *in corrispondenza della minima distanza*, in cui sia riportata la distanza dal confine ferroviario e dalla rotaia più vicina al fabbricato, ovvero dalla parete esterna della sottostante galleria ferroviaria, così come indicato in planimetria, e l'altezza del fabbricato al piano di gronda o al piano di calpestio dell'ultimo solaio, prospicienti la ferrovia, ovvero il ricoprimento minimo tra l'estradosso della sottostante galleria ferroviaria e l'intradosso del piano di fonazione del fabbricato;
- 1.1.4. *Sezione quotata*, in ortogonale al binario, *in corrispondenza della massima altezza* del fabbricato, in cui sia riportata la distanza dal confine ferroviario e dalla rotaia più vicina al fabbricato.
- 1.1.5. *Relazione tecnica*, in cui si dovranno descrivere le opere oggetto di deroga o le opere da realizzare o le opere da regolarizzare, riportando i dati catastali dell'immobile, la zona di PRG in cui ricadono le opere, indicando la distanza dal confine e la massima altezza edificabile previste nello strumento urbanistico, le distanze ridotte ortogonali dal confine ferroviario e dalla rotaia più vicina al fabbricato, la massima altezza del fabbricato prospiciente la ferrovia, l'epoca di edificazione dei vari corpi di fabbrica specificando eventuali Concessioni Edilizie (C.E.) già rilasciate, documentazione fotografica e quant'altro possa descrivere meglio i luoghi ed il fabbricato, in prossimità della ferrovia;
- 1.1.6. *Valutazione del rischio*, redatta in analogia al Regolamento di Esecuzione (UE) N. 402/2013 e sottoscritta da esperti del settore nei modi prescritti e con i contenuti indicati dal Regolamento stesso, comprensiva della:
 - 1.1.6.1. *Dichiarazione di accettazione di sicurezza*, redatta in analogia all'Art. 16 del Regolamento di Esecuzione (UE) N. 402/2013 “*che confermi che tutti gli eventi pericolosi individuati e i rischi connessi risultano, in seguito ai controlli, di livello accettabile*”. La matrice di accettazione del Rischio utilizzata dovrà essere quella indicata dalla [Disposizione 51/07 di RFI](#);
 - 1.1.6.2. *Documentazione attestante le competenze specifiche degli esperti di cui sopra*, quali curriculum comprovante attività effettuate nell'ambito dell'analisi del rischio e/o riconoscimento come esperto valutatore dei rischi;

La Valutazione del Rischio di cui al presente punto, deve anche tenere conto della conformità dell'Opera agli standard di riferimento indicati nella [Circolare Ministeriale prot. n.107\(50\)05, del 12/07/1982 \(sub-allegato1\)](#), che ai fini della presente sono da intendere quali “Codice di buona pratica”.

La suddetta documentazione, per i seguenti casi, dovrà essere integrata con:

1.2. **In caso di progetto di nuova edificazione, di ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, completamento, regolarizzazione di parte e/o variazione volumetrica del fabbricato preesistente** (originale più due copie):

- 1.2.1. *Elaborati Tecnici del progetto conformi agli originali*, presentati al Comune ove è ubicato l'immobile da edificare, muniti del visto di conformità dello stesso Comune;
- 1.2.2. *Copie conformi della Concessione Edilizia ed elaborati grafici* allegati ad essa, dell'edificio da ampliare, regolarizzare in parte, sopraelevare e/o ristrutturare, muniti entrambi del visto di conformità dello stesso Comune.

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

1.2.3. Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

1.2.4. Cronoprogramma dei lavori;

1.3. In caso di sanatoria (originale più due copie):

1.3.1. Copie conformi della Domanda di Sanatoria e degli elaborati grafici allegati ad essa, muniti entrambi del visto di conformità dello stesso Comune;

1.3.2. Dichiarazione, resa dal proprietario in forma di atto di notorietà, *attestante l'anno di edificazione* o di inizio e fine costruzione dell'immobile;

1.3.3. Qualora l'immobile di cui trattasi, oggi non sia conforme alle distanze dai confini liberi ed edificati, si dovrà produrre *certificato e/o attestazione* resa dal competente Ufficio Comunale, *indicante lo strumento urbanistico vigente all'epoca dell'abuso*, con indicati gli indici urbanistici della zona oggetto dell'intervento ed, in particolare, la distanza da osservare rispetto ai confini liberi ed edificati nonché l'altezza massima ammessa per le costruzioni;

1.3.4. Copia di eventuali verbali di violazione delle distanze di cui al DPR 753/80, inerenti all'abusiva costruzione, con relativo versamento della sanzione elevata da parte del personale di questa Amministrazione;

1.3.5. Ove non si fosse in possesso di quanto al precedente punto e l'opera fosse stata realizzata **dopo il 1980**, anno in cui è entrato in vigore il DPR 753/80, si dovrà provvedere al versamento di € **155.00**, effettuato su *c.c. postale n. 13488952*, a favore della **Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea**, quale *sanzione di cui all'art.63 del DPR 753/80*.

1.4. In caso di presenza del tracciato ferroviario in galleria (originale più due copie):

1.4.1. Relazione geologica-geotecnica, relazione di calcolo ed elaborati grafici di accompagnamento, in cui si dimostri la non interferenza strutturale e apposita dichiarazione del tecnico abilitato, da riportare integralmente nella relazione, attestante che:

1. L'opera di cui trattasi è compatibile con la struttura della galleria ferroviaria;
2. L'opera non comporta aggravii/alleggerimenti che possano compromettere la struttura della galleria ferroviaria;
3. La struttura della galleria ferroviaria è idonea a sopportare l'ulteriore/inferiore peso del fabbricato di cui trattasi.

1.4.2. Nel caso in cui il fabbricato, ovvero porzione di esso, di cui si richiede deroga, fosse preesistente alla galleria ferroviaria realizzata, in fase di realizzazione o in fase progettuale, si dovrà fornire dichiarazione, resa dal proprietario in forma di atto di notorietà, **attestante che nessuna variazione plano-volumetrica sia avvenuta dalla data dell'abuso ad oggi**.

2. Certificazioni (originale più due copie):



2.1. Certificato comunale di destinazione urbanistica, rilasciato dal competente Ufficio Comunale, con specificazione delle particelle catastali interessate, con allegato stralcio dello strumento urbanistico, con indicati gli indici urbanistici vigenti sulla zona oggetto dell'intervento e, in particolare, la distanza da osservare rispetto ai confini liberi ed edificati nonché l'altezza massima ammessa per le costruzioni;




2.2. Attestazione sullo stato della pratica edilizia, rilasciata dal competente Ufficio Comunale, dalla quale si evidenzia che il rilascio della C.E., **dopo aver espresso proprio parere positivo**, è subordinata al rilascio del nulla osta da parte della Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea;

2.3. Visura Catastale Storica ed Elaborato Planimetrico dei subalterni delle particelle interessate dalla istanza di deroga;


2.4. Dichiarazione, resa dal proprietario in forma di atto di notorietà, sulla destinazione d'uso della costruzione, quando non trattasi di civile abitazione, e ove ricorra il caso, certificazione rilasciata dal competente Comando dei Vigili del Fuoco, ai sensi della vigente normativa in materia di prevenzione incendi, ovvero parere preventivo dello stesso Comando, in presenza dell'impianto ferroviario.

Altresì si allegano alla presente, due esempi esplicativi, ma non esaustivi, della rappresentazione grafica delle distanze minime, di un fabbricato in presenza della linea ferroviaria extraurbana della FCE, ovvero della linea in galleria della FCE, di cui ai punti 1.1.2, 1.1.3 e 1.1.4:





QUOTA INTRADOSSO
FONDAZIONI



Direzione Tecnica
Il Direttore

DISPOSIZIONE N° 51 del 19 NOV. 2007

"Modifiche alla Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura n. 13 del 26 giugno 2001 e successive modifiche"

Il Gestore dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, recante "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e altri sistemi di trasporto";

VISTA la legge 17 maggio 1985 n. 210, recante "Istituzione dell'Ente Ferrovie dello Stato";

VISTO il D.L. 11 luglio 1992 n. 333 - convertito in legge 8 agosto 1992 n. 359 - recante "Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica";

VISTO l'art. 131 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2001)";

VISTO il Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante "Attuazione delle direttive comunitarie 2001/12/CE, 2001/13/CE, e 2001/14/CE in materia ferroviaria";

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2007, n. 162, recante "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie";

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti n. 138-T del 31 ottobre 2000, recante l'atto di concessione alla "Ferrovie dello Stato - Società di Trasporti e Servizi per Azioni" per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

VISTO il Decreto Dirigenziale 22 maggio 2000, n. 247/VIG3, avente ad oggetto la definizione degli standard e delle norme di sicurezza applicabili al trasporto ferroviario;

Pagina 1 di 5

Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma

RFI S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato SpA, a norma dell'art. 2497 sexies cod. civ. e del D. Lgs n. 188/2003

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma


Cap. Soc. Euro 32.853.697.107,00

Iscritta al Registro delle Imprese di Roma

Cod. Fisc. n. 01585570581 - P. Iva 01008081000 - R.E.A. 758500

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

La presente disposizione è composta di n. 5 pagine





VISTI i regolamenti emanati ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 sopra citato;

VISTO, in particolare, il combinato disposto degli artt. 96-99 del sopra citato D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753, degli artt. 10 secondo e terzo comma, e 36 primo comma, del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e degli artt. 25 terzo comma, 27 terzo comma del Decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 424/AD del 7 maggio 2001 dell'Amministratore Delegato delle Ferrovie dello Stato S.p.A. che attribuisce al responsabile della Direzione Tecnica della Divisione Infrastruttura il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Comunicazione Organizzativa n° 1/AD del 16 luglio 2001 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma missioni e responsabilità delle Strutture Organizzative già facenti parte della Divisione Infrastruttura delle Ferrovie dello Stato S.p.A.;

VISTO l'Ordine di Servizio Organizzativo n. 212/AD del 06 settembre 2006 dell'Amministratore Delegato di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. che conferma al responsabile della Direzione Tecnica della Rete Ferroviaria Italiana il compito di emanare disposizioni-istruzioni e prescrizioni in materia di sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario;

VISTA la Disposizione n° 13/2001 del 26/06/2001 "Requisiti per l'adozione, da parte delle Imprese Ferroviarie -e della Divisione Infrastruttura, di un sistema di gestione della sicurezza - Safety Management System"

VISTA la Disposizione n° 33/2002 del 12/11/2002 "Modifiche alla tempistica per la trasmissione della documentazione prevista dalla disposizione n. 13/2001 del 26 giugno 2001"

VISTA la Disposizione n° 56/2003 del 29/12/2003 "Predisposizione ed emissione dei piani annuali della sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario"

VISTA la Disposizione n° 15/2004 del 19/04/2004 "Modifiche alla Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura n.13 del 26 giugno 2001"

VISTA la relazione prot. n. RFI-DTC\SGS-CTEF\00036\2007 del 16 ottobre 2007 del Responsabile della Struttura Organizzativa Sistema di Gestione della Sicurezza della Direzione Tecnica, con la quale si propone l'emanazione di una disposizione recante modifiche alla Disposizione n. 13/2001 del 26/06/2001 "Requisiti per l'adozione, da parte delle Imprese Ferroviarie e della Divisione Infrastruttura, di un sistema di gestione della sicurezza - Safety Management System"

RITENUTA la necessità e l'opportunità di emanare la predetta normativa,





DELIBERA

Art. 1

Modifiche all'art. 3 della Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura n. 15 del 19 aprile 2004

L'art.3 della Disposizione n.15 del 19 aprile 2004, "Modifiche al punto 4.6 degli allegati la, 2a e 3° della Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura n.13 del 26 giugno 2001", è abrogato.

Art. 2

Modifiche al punto 4.6 degli allegati la, 2a e 3° della Disposizione del Gestore dell'Infrastruttura n.13 del 26 giugno 2001

1. Il punto 4.6 "Identificazione dei pericoli e minimizzazione dei rischi" (inclusi i sottopunti 4.6.1 e 4.6.2) degli allegati la "Manuale della Sicurezza di un'Impresa Ferroviaria", 2a "Manuale della Sicurezza della Direzione Movimento" e 3a "Manuale della Sicurezza della Direzione Manutenzione" è sostituito dal seguente:

4.6 IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E MINIMIZZAZIONE DEI RISCHI

L'analisi del rischio nell'esercizio ferroviario deve essere condotta in modo da dimostrare che per ogni pericolo (hazard) individuato siano state definite le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri. L'adozione delle misure e delle cautele così definite per ciascuno dei pericoli individuati consente di minimizzare il rischio di incorrere in eventi incidentali e le relative conseguenze.


Tramite la minimizzazione così ottenuta si tende a far diventare trascurabile il rischio residuo nell'esercizio ferroviario.

Il rischio residuo può essere definito trascurabile solo qualora risulti connesso ad un pericolo che, per sua natura o a seguito di opportuni provvedimenti, sia inverosimile e ne possano derivare conseguenze classificate al più come "critiche" oppure sia improbabile e ne possano derivare conseguenze classificate al più come "insignificanti".

Il rischio residuo può essere definito tollerabile solo qualora risulti connesso ad un pericolo che, per sua natura o a seguito di opportuni provvedimenti, sia inverosimile e ne possano derivare conseguenze classificate come "catastrofiche", oppure sia "improbabile" e ne possano derivare conseguenze classificate come "marginali" o "critiche", oppure, ancora, sia remoto e ne possano derivare conseguenze classificate al più come "insignificanti".

Per le definizioni di "Catastrofico", "Critico", "Marginale", "Insignificante", "Inverosimile", "Improbabile", "Remoto", "Occasionale", "Probabile", "Frequente" si deve fare riferimento alla norma EN 50126 con le modifiche qui di seguito riportate.

Un pericolo è inverosimile solo se è estremamente improbabile che si verifichi. Si assume che esso non possa verificarsi. Ciò implica, tra l'altro, che un pericolo possa essere considerato inverosimile solo qualora non si sia mai verificato, nel sistema e nel contesto presi in





considerazione o in altri assimilabili.

Sono conseguenze catastrofiche la morte di una o più persone, il ferimento grave di più di una persona o danni ingenti all'ambiente.

Sono conseguenze critiche la lesione grave di una persona e/o importante danno all'ambiente e/o la perdita di un sistema principale.

Sono conseguenze marginali il ferimento leggero di una o più persone e/o una importante minaccia per l'ambiente e un danno grave ad uno o più sistemi.


E' conseguenza insignificante un danno leggero al sistema.

Per il processo di identificazione, classificazione e mitigazione dei rischi si deve fare riferimento alla norma EN 50126, tenendo presente, quanto sopra specificato. Ciò impone, tra l'altro, l'adozione di matrici dei rischi conformi a quella di seguito riportata:

<i>PROBABILITA' O FREQUENZA*</i>	<i>LIVELLI DI RISCHIO</i>			
Frequente	x	x	x	x
Probabile	x	x	x	x
Occasionale	x	x	x	x
Remoto	Tollerabile	x	x	x
Improbabile	Trascurabile	Tollerabile	Tollerabile	x
Inverosimile	Trascurabile	Trascurabile	Trascurabile	Tollerabile
	Insignificante	Marginale	Critico	Catastrofico
	<i>GRAVITÀ</i>			

* La scala per la probabilità o frequenza di accadimento delle situazioni pericolose dipenderà dall'applicazione in esame.

Alle caselle contrassegnate con la lettera "x" può essere attribuito uno dei livelli di rischio previsti dalla norma EN 50126, ad eccezione dei livelli "trascurabile" e "tollerabile", che possono essere attribuiti solo alle caselle recanti, nella matrice sopra riportata, la dicitura, rispettivamente, "Trascurabile" e "Tollerabile".





Per tendere ad un livello di rischio residuo trascurabile devono essere adottati i necessari progetti e azioni, che devono essere inseriti nel "Piano annuale della sicurezza della circolazione dei treni e dell' esercizio ferroviario".

Il rischio residuo è accettabile quando è classificato come trascurabile, oppure quando si dimostra che è tollerabile e che sono state adottate tutte le misure e le cautele suggerite dalla tecnica e dalla pratica, atte ad evitare sinistri. In quest'ultimo caso, il processo di cui al precedente punto 4.5 deve continuare ad essere applicato per tendere ad un livello di rischio residuo trascurabile.

Art. 3

Disposizioni finali

La presente disposizione entra in vigore alle ore 00.001 del 01 - 12 - 2007.

Giorgio Di Marco



CIRCOLARE MINISTERIALE PROT. N. 107(50)05 DEL 12/07/1982

Ministero dei Trasporti
Direzione Generale della Motorizzazione Civile
e dei Trasporti in Concessione
Direz. Centr. V

Roma, 12 luglio 1982, Prot. n. 107(50)05

- Agli Uffici Speciali M.C.T.C. Trasporti ad Impianti Fissi di Torino, Milano, Roma, Napoli
- Agli Uffici Compartimentali M.C.T.C per il Trentino-Alto Adige - Bolzano -
- per la Sicilia, Sezione di Catania
- Agli Uffici Provinciali M.C.T.C. di Trieste, Venezia, Bologna, Firenze, Perugia, Pescara, Bari, Potenza, Catanzaro, Cagliari
- Agli altri Uffici Provinciali M.C.T.C. - Loro sedi -
- Alla Direzione Generale dello Ferrovie dello Stato - Roma -
- Alle Aziende concessionarie ed alle Gestioni Commissariali Governative - Loro sedi -
- Alla F.E.N.I.T.
Via Parigi, 11 – Roma -
- All'Intersind Viale C. Colombo, 98 - Roma -
- Alla Federtrasporti
Viale America, 11 - Roma -

e, p.c.

Oggetto: *D.P.R. 11 luglio 1980, n.753. Distanze di edifici e manufatti dalle ferrovie in concessione o in gestione governativa.*

Com'è noto l'art .49 del D.P.R. 11.7.1980 n. 753 stabilisce che lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici o manufatti di qualsiasi specie ad una distanza, da misurarsi in proiezione orizzontale, minore di metri trenta dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia. Tale norma si applica alle sole ferrovie in concessione o in gestione governativa, con

esclusione, pertanto, degli altri servizi di trasporto pubblico assimilabili alle ferrovie in concessione ai sensi del terzo comma dell'art. 1 del citato D.P.R. 753.

L'art. 60 dello stesso D.P.R. 753 stabilisce che, quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano, possono essere autorizzate dai competenti uffici della M.C.T.C. riduzioni alle distanze prescritte dagli articoli dal 49 al 56.

I suddetti Uffici, prima di autorizzare le riduzioni delle distanze debbono dare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, comunicazione alle aziende ferroviarie interessate delle richieste pervenute, assegnando loro un termine perentorio di giorni trenta per la presentazione di eventuali osservazioni. Trascorso tale termine, i predetti uffici possono autorizzare le riduzioni richieste.

Il rispetto delle distanze regolamentari e di quelle previste dai provvedimenti degli uffici come sopra individuati compete alle aziende esercenti.

A tale fine gli elaborati a sostegno della domanda in bollo di deroga devono essere inviati dall'interessato in triplice copia di cui una sarà acquisita dall'azienda esercente mentre un'altra sarà restituita all'interessato medesimo in allegato al provvedimento autorizzativo.

Con riferimento alla sola deroga dalla distanza di 30 metri stabilita dall'art. 49 si comunicano, qui di seguito, i criteri cui dovranno uniformarsi gli Uffici periferici per il rilascio delle autorizzazioni.

Si sottolinea, al riguardo, che come indicato nell'art. 60, quattro sono le condizioni che vanno verificate ai fini del rilascio delle autorizzazioni: sicurezza, conservazione della ferrovia, natura dei terreni, circostanze locali.

Premminente fra le suddette condizioni è, ovviamente, quella del mantenimento della sicurezza.

Questa esigenza richiede innanzi tutto la necessità di conservare adeguati spazi sui lati della ferrovia allo scopo di salvaguardare la possibilità di eseguire interventi di soccorso in linea in caso di incidenti ferroviari. Tenuto conto che si debbono prevedere il libero transito e l'agevole manovra di macchine operatrici (autogru) occorrenti per l'eventuale spostamento, o rimozione, del materiale rotabile ferroviario eventualmente sviato, nonchè il transito dei veicoli di soccorso (Vigili del Fuoco; autoblancos) è necessario che almeno un lato della ferrovia rimanga sempre accessibile.

Pertanto, dove esiste una strada pubblica corrente in fregio alla sede ferroviaria, lungo uno dei suoi lati è possibile autorizzare la costruzione, ricostruzione o ampliamento di edifici a distanza minore di 30 m., purchè ciò avvenga al di là della suddetta strada rispetto alla sede ferroviaria, fermo restando che sull'altro lato della ferrovia la distanza minima non dovrà scendere al disotto di 6 metri.

Là dove la strada non esista, è indispensabile salvaguardare la possibilità di costruirla e comunque di garantire, come sopra detto, l'accessibilità alla sede ferroviaria almeno da una parte.

Nel caso in cui manchi la strada è pertanto necessario lasciare, dalla parte della ferrovia accessibile dalla viabilità ordinaria, una fascia avente una larghezza non inferiore a m. 18 nella considerazione che detta fascia deve consentire l'accesso dei mezzi di soccorso e di disporre il materiale rotabile eventualmente sviato almeno secondo un'angolazione di circa 45° rispetto all'asse della ferrovia. Anche in questo caso, sull'altro lato della ferrovia la distanza minima non dovrà essere minore di 6 metri.

Un caso particolare da prendere in considerazione è quello che può presentarsi, soprattutto nei tratti urbani di penetrazione o di attraversamento, quando già esiste un allineamento quasi continuo di edifici prospicienti la linea ferroviaria a distanza inferiore a metri 30 e venga chiesta l'autorizzazione a costruire, ricostruire od ampliare edifici negli spazi ancora liberi.

In tal caso l'autorizzazione potrà essere accordata sempre che a seguito di essa non resti compromessa la possibilità di eseguire agevolmente interventi di soccorso in linea in occasione di incidenti ferroviari; ove la valutazione della possibilità di eseguire i soccorsi si presenti complessa in relazione alla viabilità ordinaria circostante o per altre cause, è opportuno che l'Ufficio competente chieda il parere dell'amministrazione comunale competente e del Comando dei Vigili del Fuoco.

Per ragioni di sicurezza si dovrà tener presente, peraltro, che le distanze ridotte come sopra determinate non debbono costituire ostacolo alcuno per il naturale deflusso delle acque nè provocare alterazione della falda con dannose conseguenze sulla stabilità della piattaforma ferroviaria o delle opere d'arte. Così pure, nei tratti di linea a mezza costa, l'autorizzazione a costruire a distanza ridotta nei limiti suesposti può essere concessa solo se è garantita la stabilità delle scarpate.

Del pari, è sempre necessario salvaguardare la possibilità, in corrispondenza delle stazioni, di costruire binari d'incrocio, di precedenza o di ricovero e relativi tronchini di sicurezza di lunghezza congrua in relazione alla composizione dei convogli, da valutare anche in vista di prevedibili esigenze di esercizio.

In corrispondenza o in vicinanza dei passaggi a livello sono da prevedere, ove le esistenti condizioni dovute alle circostanze locali lo consentano, spazi per la costruzione di eventuali strade adiacenti destinate al raggruppamento di più passaggi a livello e di opere di attraversamento superiore o inferiore della linea ferroviaria, compresi i relativi tronchi stradali di svicolo.

In ogni caso, le costruzioni di terzi e segnatamente quelle di manufatti stradali non devono mai compromettere la stabilità delle opere della sede ferroviaria. Esse devono essere del tutto indipendenti dal punto di vista statico e funzionale da quest'ultime, anche per quanto riguarda gli eventuali effetti indotti, in modo che le opere della sede ferroviaria possano essere demolite, modificate o ricostruite, in tutto o in parte, senza soggezioni, vincoli e/o limitazioni di sorta.

Nell'autorizzare le distanze ridotte, se ne dovranno sempre verificare i valori in relazione a tutte le circostanze sopra segnalate tenendo presente che, ove sia ritenuto necessario, i valori richiesti dovranno essere congruamente aumentati anche fino a raggiungere il valore massimo di 30 metri indicato nel D.P.R. 753/1980.

Oltre ad attenersi ai criteri sopra illustrati nell'autorizzare le distanze ridotte, si dovrà legare il valore di dette distanze all'altezza dell'edificio da costruire, ricostruire od ampliare prescrivendo che l'edificio, compresi tutti i suoi oggetti (cornicioni, balconi, ecc.) resti contenuto entro l'inclinata di 45° gradi passante per la più vicina rotaia, a meno che già non esista - in analogia a quanto indicato in precedenza - un allineamento di edifici che non rispetta tale condizione.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione a costruire a distanza ridotta opere d'arte, l'Ufficio competente, nel dare la comunicazione all'azienda esercente di cui all'art. 60 del citato D.P.R. n. 753/80, ne chiederà espressamente il parere sulla stabilità dell'opera nei riflessi della sicurezza e della regolarità dell'esercizio ferroviario e, ove lo ritenga necessario in relazione alle particolari caratteristiche dell'opera stessa, potrà sentire la competente divisione 54 di questa Direzione Generale M.C.T.C.

Il provvedimento autorizzativo dovrà precisare che la deroga alle distanze legali si intende accordata al solo fine di consentire la costruzione, ricostruzione e l'ampliamento di edifici o manufatti, dovendosi invece, ad ogni altro effetto, fare riferimento alla distanza legale di cui all'art. 49 D.P.R. n. 753/1980, e ciò anche al fine della valutazione della tollerabilità delle immissioni.

Nel provvedimento di autorizzazione dovrà infine essere precisato che eventuali danni e/o pregiudizi, diretti o indiretti, derivanti alla sede ferroviaria ed ai suoi impianti in conseguenza della costruzione a distanza ravvicinata, dovranno essere immediatamente riparati o rimossi a cura dell'Azienda esercente ed a spese del proprietario dell'edificio o manufatto e/o aventi causa. In presenza di danni e/o pregiudizi alla sede ferroviaria durante l'esecuzione dei lavori di costruzione per i quali è stata autorizzata la deroga delle distanze legali, il provvedimento autorizzativo potrà essere revocato, su domanda dell'azienda esercente la ferrovia, da parte della stessa autorità che lo aveva emesso.

Le autorizzazioni di cui trattasi debbono essere trascritte sui registri immobiliari.

Si allega il D.M. n. 120(50)05 nel quale sono indicati gli Uffici competenti a rilasciare le autorizzazioni di cui trattasi.

Il Direttore generale
(firmato in originale)



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

SCHEMA DI DOMANDA DI DEROGA “MANUFATTI”

Il richiedente dovrà presentare Domanda in carta semplice alla FCE, indicando nell'oggetto l'articolo di pertinenza delle opere (artt. 49, 52, 53, 55 e 56 del DPR 753/80), indirizzata alla Gestione Governativa Ferrovia Circumetnea, Via Caronda 352/a 95128 CATANIA, sia a mezzo PEC, all'indirizzo direzione@pec.circumetnea.it in forma digitale dell'originale in PDF e sia in forma cartacea, redigendola secondo il seguente schema:

SCHEMA DI DOMANDA DI DEROGA “MANUFATTI”

Spett.le

**GESTIONE GOVERNATIVA
FERROVIA CIRCUMETNEA**

Via Caronda 352/a
95128 CATANIA

Oggetto: *Richiesta di deroga alle distanze ridotte di cui all'art. ___ del DPR 753/80, ai sensi dell'art.60 dello stesso DPR 753/80.*

Il/la/i sottoscritto/a/i C.F....., nato/a il
....., a....., residente in via
....., chiede a Codesta Spett.le GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA il
rilascio della deroga alle distanze ridotte, ex art. 60 del D.P.R. 753/80 per la realizzazione _____
sito nel Comune di via n.n., censito in Catasto al
foglio n. particella/e - sub, ubicato nella zona del PRG, costituito da
(..... DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE).

Il/la sottoscritto/a, per se ed aventi causa, beneficiando dell'autorizzazione in deroga,
nell'eventualità che la stessa venga rilasciata, ed a conoscenza delle sanzioni previste dall'art.76 del DPR
445/00 in caso di dichiarazioni false e mendaci,

DICHIARA / DICHIARANO

- 1) di rinunciare a qualsiasi reclamo o indennizzo, nei confronti della Gestione Governativa - Ferrovia Circumetnea, esercente il servizio ferroviario e loro aventi causa, per danni e/o inconvenienti di qualsiasi natura e specie diretti e/o indiretti, che possano derivare, ora ed in futuro, alla proprietà del/la/dei sottoscritto/a/i istante/i, a causa dell'esercizio attuale o di futura istituzione e modifiche, con o senza procedure espropriative, nonché a persone, mezzi, cose etc., in dipendenza delle opere e degli interventi effettuati a distanza inferiore a quelle previste dal TITOLO III del D.P.R. 753/80;
- 2) che, preso atto della situazione dei luoghi, della preesistenza della linea ferroviaria in superficie, ovvero della presenza della linea ferroviaria in galleria, di essere consapevoli di esporsi a tutti i disagi derivanti, data la vicinanza del fabbricato alla rotaia ovvero all'esercizio ferroviario in galleria, e si obbligano a tenere sollevati la G.G. Ferrovia Circumetnea, da ogni azione, reclamo e/o semplice molestia per danni futuri a persone, al fabbricato ovvero alle sue dipendenze e pertinenze, che potessero essere causate dalla presenza della ferrovia in superficie ovvero, con esplicito richiamo, all'esercizio in galleria, come vibrazioni meccaniche, immissione di rumori derivanti dal transito dei treni, propagazione di correnti vaganti e conseguenti corrosioni di natura elettrochimica o elettrolitica a tubazioni, opere metalliche in genere, ecc., inquinamento visivo ed atmosferico, rinunciando esplicitamente in proposito, fin d'ora, a qualsiasi reclamo, protesta o richiesta di indennizzo a tale riguardo;



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

- 3) che, preso atto della realizzazione dei lavori di ammodernamento ed ampliamento della Ferrovia Circumetnea, in particolar modo ai lavori in esecuzione nei tratti di linea ferroviaria in galleria, di tenere sollevati G.G. Ferrovia Circumetnea, da ogni azione, reclamo e/o richiesta di maggiori oneri, derivanti dall'esecuzione dei lavori nei tratti di linea ferroviaria in galleria, al fabbricato in progetto di nuova edificazione o soggetto ad ampliamento, ristrutturazione, sopraelevazione, completamento, di cui oggi si fa richiesta di deroga alle distanze, ai sensi dell'art. 60 dello stesso DPR;
- 4) di impegnarsi (pena il ripristino ex-ante, a proprio onere, delle condizioni dei luoghi) in caso di cessione totale o parziale a qualunque titolo dell'immobile oggetto dell'autorizzazione in deroga, a rendere edotti gli acquirenti o gli aventi causa dei contenuti della presente dichiarazione che dovranno da questi essere formalmente accettati, contestualmente a tutte le prescrizioni e vincoli sull'immobile previste nell'autorizzazione di cui all'art.60 del DPR 753/80.

La Domanda dovrà essere sottoscritta dal Richiedente, allegando copia del documento di riconoscimento, indicando il recapito telefonico del richiedente e del tecnico incaricato e ogni altra informazione utile per lo scambio di comunicazioni.


GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

DOCUMENTAZIONE “MANUFATTI”

La seguente documentazione dovrà essere allegata alla [Domanda di Deroga](#), sia in forma digitale in formato PDF degli originali e sia in forma cartacea nel numero di copie meglio specificate nei punti a seguire:

1. **Documentazione tecnica**, finalizzata al rilascio della deroga, costituita da:
 - 1.1. **Elaborato Tecnico, finalizzato alla Domanda di deroga**, in un unico piego e/o rilegatura, in tre copie cartacee in cui dovranno essere riportati:
 - 1.1.1. *Stralcio planimetrico catastale e aerofotogrammetria* dell'area oggetto di intervento, con evidenziate la zona e le particelle catastali interessate;
 - 1.1.2. *Planimetria riportante l'ingombro massimo del fabbricato* oggetto di deroga, esclusi i balconi, cornicioni, ecc., con l'indicazione della minima distanza, misurata in ortogonale al binario, dal confine ferroviario e dalla rotaia più vicina al fabbricato;
 - 1.1.3. *Sezione quotata*, in ortogonale al binario, *in corrispondenza della minima distanza*, in cui sia riportata la distanza dal confine ferroviario e dalla rotaia più vicina al fabbricato, così come in planimetria, e l'altezza del fabbricato al piano di gronda o al piano di calpestio dell'ultimo solaio, prospicienti la ferrovia;
 - 1.1.4. *Sezione quotata*, in ortogonale al binario, *in corrispondenza della massima altezza* del fabbricato, in cui sia riportata la distanza dal confine ferroviario e dalla rotaia più vicina al fabbricato.
 - 1.1.5. *Relazione tecnica*, in cui si dovranno descrivere le opere oggetto di deroga o le opere da realizzare, riportando i dati catastali dell'immobile, la zona di PRG in cui ricadono le opere, indicando la distanza dal confine e la massima altezza edificabile previste nello strumento urbanistico, le distanze minime ortogonali dal confine ferroviario e dalla rotaia più vicina al fabbricato, la massima altezza del fabbricato prospiciente la ferrovia, documentazione fotografica e quant'altro possa descrivere meglio i luoghi ed i manufatti in prossimità della ferrovia;
 - 1.2. Certificato comunale di destinazione urbanistica, rilasciato dal competente Ufficio Comunale, con specificazione delle particelle catastali interessate, con allegato stralcio dello strumento urbanistico, con indicati gli indici urbanistici vigenti sulla zona oggetto dell'intervento e, in particolare, la distanza da osservare rispetto ai confini liberi ed edificati nonché l'altezza massima ammessa per le costruzioni;
 - 1.3. Visura Catastale Storica ed Elaborato Planimetrico dei subalterni delle particelle interessate dalla istanza di deroga.

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Fig. 3 - Art. 52 comma 3.




Fig. 4 - Art. 52 comma 1. e 2.

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Fig. 5 - Art. 52 comma 3°





Fig. 6 - Art. 52 comma 4°



GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Fig. 7 - Art. 53 comma 2.





Fig. 8 - Art. 53 comma 3.

GESTIONE GOVERNATIVA FERROVIA CIRCUMETNEA

Fig. 10 - Art. 56 comma 2.




Fig. 11 - Art. 56 comma 3.

